



### IL PRESIDENTE PRO –TEMPORE

- Visto Il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, recante disposizioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei comitati regionali di coordinamento delle università aventi sede nella stessa regione;
- Visto il "Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento Regione Calabria (Co.R.U.C.)", approvato nell'adunanza del 15 aprile 2014;
- Visto il "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Regionale Universitario di Coordinamento Regione Calabria (Co.R.U.C.)", d'ora in poi "Regolamento", approvato nell'adunanza del 16 giugno 2014;
- Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della componente studentesca in seno al Comitato stesso;

### DECRETA

#### Art. 1 – Elezioni

Sono indette l'elezione di n. 3 rappresentanti degli studenti in seno al Comitato Regionale di Coordinamento Universitario della Regione Calabria. Le votazioni si svolgeranno il **21 novembre 2016** dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

I rappresentanti eletti restano in carica per un periodo di due anni accademici, rinnovabili, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di nomina.

#### Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti eletti nei Senati Accademici e nei Consigli di Amministrazione delle Università della Regione Calabria.

#### Art. 3 – Seggio elettorale

Il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento" è istituito presso l'ufficio del rettorato dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - località Germaneto, Campus Universitario "Salvatore Venuta", corpo H, 6° piano;

#### Art. 4 – Candidature e modalità di voto

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del "Regolamento", ogni candidato può presentare la propria candidatura, esclusivamente, nell'ambito del proprio Collegio elettorale.

Le candidature devono essere presentate per iscritto all'Ufficio elettorale dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro entro le ore 12.00 del **14 novembre 2016**.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza e può votare, esclusivamente, il candidato o uno dei candidati del proprio Collegio elettorale.

Ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento", è eletto un rappresentante per ciascun Collegio elettorale. Nei Collegi dove sussistono due o più Università, il voto dell'elettore è ponderato secondo i parametri indicati all'art. 6 del "Regolamento".

#### **Art. 5 - Commissione Elettorale**

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione elettorale centrale e la Commissione di seggio

#### **Art. 6 – Proclamazione degli eletti**

Il Presidente del Co.R.U.C., sulla base dei risultati trasmessi dalla Commissione Elettorale Centrale, proclama gli eletti con proprio decreto, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento".

Catanzaro, 26 OTT. 2016

Il Presidente  
Prof. Aldo Quattrone

